

ENERGIA: Impianto fotovoltaico - Meccanismo di accesso agli incentivi - Richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti – Revoca – Disposta sulla base di un errore materiale commesso nello stabilimento spagnolo dall'operatore addetto all'incollaggio delle etichette recanti la matricola del pannello – Illegittimità della disposta revoca.

Tar Lazio - Roma, Sez. III stralcio, 22 novembre 2022, n. 15498

“[...] l'estremo rigore che caratterizza l'accesso al meccanismo incentivante e la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina di riferimento, giustificato con la peculiarità della materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità), pone particolare enfasi sulle attestazioni fornite circa la sussistenza delle condizioni per l'accesso e sulle eventuali difformità in ordine alle informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio. (...) È chiaro infatti che la previsione contenuta nelle Regole tecniche circa la necessità che i moduli siano prodotti nel periodo di validità del certificato risponde proprio alla logica “sostanziale” di garantirne la conformità per la piena funzionalità dell'impianto. Pertanto, essa risulta pienamente in linea con il quadro regolamentare di riferimento e con la finalità sottesa all'ordinamento di settore. (...) Come è stato precisato (questa Sezione, sentenza n. 1807 del 2021), la ratio sta nell'esigenza di impedire che un soggetto responsabile, a cui non possa essere imputata la non conformità degli impianti fotovoltaici installati, possa subire un pregiudizio per ragioni, appunto, a lui non imputabili” [...].

Nel caso di specie, come visto, l'esame della documentazione in atti consente di rilevare quali siano state le caratteristiche costruttive dei moduli utilizzati nonché la loro conformità alle previsioni di legge, e la motivazione del provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni per cui detta documentazione non è stata ritenuta sufficiente [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 novembre 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Il GSE, operante nel settore dello sviluppo energetico sostenibile, eroga incentivi per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti a fonti rinnovabili secondo il meccanismo dei Conti Energia. In Italia, tra il 2005 e il 2013 sono stati disposti cinque programmi di incentivazione in Conto Energia, ciascuno in superamento, adeguamento o ridefinizione del precedente.

La Centro Ceramiche Colaianni S.r.l. è proprietaria e Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico n.id.769502 della potenza di 60,16 Kw ed in regime di scambio sul posto, realizzato sul tetto dello stabilimento industriale di proprietà della stessa nel comune di Brindisi, in via Natta Snc.

Con comunicazione del 13 luglio 2012, la predetta società ha presentato, per l'impianto in oggetto, richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti, ai sensi del Decreto, agli impianti ricadenti nella tipologia installativa *“impianto su edificio— Tl / Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero coperture con pendenze fino a 50”*, richiedendo altresì il premio del 10% di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) del Decreto, per l'utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

Con comunicazione del 24 luglio 2012, il GSE ha riconosciuto la tariffa incentivante richiesta, in misura pari a 0,256 €/kWh ed è stata stipulata la relativa convenzione per il riconoscimento di detta tariffa.

Successivamente, con lettera del 4 novembre 2013, I.C.I.M. S.p.A., per conto del GSE, ha comunicato alla Società l'avvio di un procedimento di verifica.

Effettuato un sopralluogo in data 12 novembre 2013, il GSE ha rilevato, tra le altre cose, che *“le matricole non corrispondono con quelle caricate in sede di qualifica. Sulla Factory Inspection il sito produttivo europeo è codificato con la lettera Z nella terza cifra. Le matricole dell'impianto non riportano questa lettera”*.

Quindi, con provvedimento del 27 gennaio 2015, il GSE ha chiesto alla Società di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali rispetto alle risultanze emerse da detta attività di controllo, che ha trasmesso la seguente documentazione: *“copia delle fatture di acquisto tra Zytech Solar e Seros Invest Energy (installatore dell'impianto e fornitore dei moduli e Centro Ceramiche Colaianni); copia della fattura tra Seros Invest Energy S.r.l. e Centro Ceramiche Colaianni S.r.l.; copia delle Autocertificazioni Seros Invest Energy e Zytech Solar; copia dell'elenco delle matricole (Consae) rilevate sull'impianto in formato richiesto dal GSE, copia dell'elenco delle matricole ricevute da Zytech Solar in formato richiesto dal GSE e da Seros Invest Energy caricate sul portale del GSE in fase di registrazione dell'impianto; foto riportanti il formato delle matricole pannelli + la foto dell'etichetta sotto al pannello”*, nonché ulteriore documentazione al fine di attestare l'origine dei moduli fotovoltaici a marchio *“Z YTECH SOLAR”*, modello *“ZT235P”* e in particolare la provenienza degli stessi dal costruttore Quantum Solar S.l.

Con provvedimento prot. GSE/P20150072434 del 7.9.15, il GSE ha disposto l'annullamento del provvedimento dello stesso GSE di riconoscimento della tariffa incentivante di 0,256€/kw all'impianto fotovoltaico di proprietà della ricorrente n.id.769502 nella parte in cui prevedeva la

maggiorazione del 10% e con il quale suddetta tariffa viene ridotta a 0,233 €/kw, ritenendo che *“Quanto rappresentato dalla Società non trova tuttavia riscontro in alcuna dichiarazione o Attestato di Factory Inspection, rilasciati da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25”*.

Con il ricorso in esame, la Centro Ceramiche Colaianni ha chiesto l'annullamento di detto provvedimento e la condanna del GSE a restituire tutti gli importi che, nelle more del presente giudizio, lo stesso abbia trattenuto a titolo di compensazione in seguito alla illegittima rideterminazione della tariffa incentivante da di 0,256 Euro/kW a 0,233 Euro/kW oltre interessi al tasso legale applicabile e rivalutazione monetaria ovvero maggior danno.

A sostegno della propria domanda, ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:

- Violazione dell'art. 14 D.M. 5.5.2011 e delle Regole Applicative adottate dal GSE, violazione del D.M- 31.1.2014, eccesso di potere per carenza di istruttoria, mancanza di motivazione: non sarebbero state ravvisabili violazioni della normativa da parte della ricorrente, che assume di avere dato tutte le evidenze previste dalla normativa regolamentare e dimostrato che i moduli erano europei, con la conseguenza che vi sarebbero stati tutti i requisiti per la conferma della maggiorazione di cui all'art. 14 D.M. 5.5.2011;

- Violazione dell'art.42 d.lgs. n.28/2011 e degli articoli 10 e 11 d.m. sviluppo economico 31.1.2014, violazione del principio generale di proporzionalità, eccesso di potere per illogicità e sproporzionalità: non vi sarebbe stata alcuna violazione rilevante, atteso che la mancata corrispondenza delle matricole alla regola sequenziale sarebbe dipesa da un errore materiale commesso all'interno dello stabilimento industriale dove sono i prodotti i moduli.

Si è costituito il GSE con mera memoria di stile.

In data 16 settembre 2022 ha versato in atti una istanza di rinvio dell'udienza di discussione del merito, riferendo di un presunto attacco hacker subito dal GSE nella notte tra il 28 ed il 29 agosto 2022 e che *“il Gestore non ha ancora accesso ai propri databases e pertanto non è in grado di fornire ai sottoscritti difensori la documentazione indispensabile per la difesa in giudizio”*.

Al richiesto rinvio si è opposta la ricorrente con memoria depositata il successivo 10 ottobre, rilevando che: *“si tratta di udienza smaltimento per merito straordinario per ricorso presentato nel 2015; il GSE ha quindi avuto 7 anni di tempo per predisporre la propria difesa; i documenti rilevanti sono stati depositati dalla Ricorrente per lo più già con il ricorso introduttivo, e poi in data 30/09/2022; il GSE non si è premurato di richiedere il consenso della Ricorrente al rinvio, così costringendola ad effettuare comunque, per tuziorismo ed esigenze di difesa, gli adempimenti di legge (documenti e memoria)”*.

All'udienza dell'11 novembre 2022 il Collegio ha invitato le parti alla discussione orale della causa.

Il difensore del GSE ha insistito sull'accoglimento dell'istanza di rinvio "*essendo stato impossibilitato a conoscere della causa nei termini*". Il difensore del ricorrente si è rimesso alla valutazione del Collegio, ribadendo, comunque, che la documentazione inerente la causa è presente nel fascicolo del ricorrente.

Infine la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, in relazione all'istanza di rinvio, osserva il Collegio che il ricorso di cui trattasi è stato depositato in data 26 novembre 2015 e che la resistente non ha proceduto a depositare alcunché (se non la mera costituzione formale) per sette anni.

Non può non essere evidenziata l'ulteriore circostanza che il presunto attacco hacker sarebbe avvenuto la notte tra il 28 ed il 29 agosto, e che da allora sono passati quasi due mesi e mezzo.

Ancora, la documentazione inerente la causa era comunque stata versata in atti dalla ricorrente unitamente al ricorso introduttivo del giudizio.

Ritiene pertanto il Collegio di non acconsentire il rinvio della trattazione della causa in esame, assegnata per di più ad una sezione stralcio, deputata allo smaltimento dell'arretrato.

3. Si procede, quindi, con l'esame del merito del ricorso, che è fondato per le ragioni e nei limiti che si vengono ad illustrare.

Queste le norme che regolano la fattispecie in esame:

- Il DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) all'art. 14, comma 1, lettera d) ha introdotto una maggiorazione sulla componente incentivante della tariffa pari al 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea.

Prevede, altresì, che, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, siano utilizzati dei moduli fotovoltaici che rispettino i requisiti riportati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

In particolare, così come specificato nell'art. 11, comma 2, lettera b), deve essere verificata la conformità alla normativa CEI EN 61215 (per i moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per i moduli in film sottile).

- Le "*Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del DM 5 maggio 2011*", pubblicate dal GSE, prevedono che la maggiorazione introdotta dall'art. 14, comma 1, lettera d), del Decreto, può essere riconosciuta a condizione che, per la verifica delle condizioni relative alla realizzazione dei moduli fotovoltaici, sia allegato alla richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti un "*Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation/Declaration) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto*", rilasciato da un Organismo di

certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25. In particolare l'Attestato deve riportare almeno le seguenti indicazioni: indicare il sito produttivo UE/SEE mediante un codice identificativo (oltre all'indirizzo completo) del sito stesso che dovrà essere riportato nell'etichetta del modulo unitamente al Logo dell'ente di certificazione; indicare la regola sequenziale per identificare il sito produttivo stesso mediante il numero di serie del modulo; indicare le fasi del processo produttivo realizzate all'interno del sito stesso.

- L'art. 21 del DM 5 maggio 2011 prevede che il GSE definisce le modalità per lo svolgimento dei controlli che prevedono anche ispezioni sugli impianti, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

- L'art. 42, comma 1 del D.lgs. 28/2011, poi, stabilisce che l'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti.

- Il D.M. 31 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell'articolo 42 del D.lgs. 28/2011, definisce la *“disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A”*.

4. Ancora, giova richiamare i principi già enunciati dalla Sezione in casi analoghi.

“Il DM 5 maggio 2011, o Quarto Conto Energia, recante i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, dispone all'art. 11, comma 2, che possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici in possesso, tra l'altro, del requisito della «conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili»”.

Inoltre, al comma 6, è altresì previsto che “per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012 – come quello in esame, n.d.r. – il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:

a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;

b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);

c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'articolo 14, comma 1, lettera d)”.

L'allegato 1 al decreto, cui rinvia l'art. 11, prescrive che gli impianti fotovoltaici debbano rispettare, tra l'altro, le prescrizioni tecniche contenute nella norma CEI 50380 - Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici, in base alla quale tutte le etichette e le targhe devono essere in materiale duraturo dentro o sopra il modulo fotovoltaico ed essere altresì scritte in inglese; deve inoltre essere apposta una identificazione con numero di serie contenente il nome del costruttore, in modo tale da non essere amovibile. L'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto prevede in aggiunta una maggiorazione della tariffa incentivante “per gli impianti il cui costo di investimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea”. Le concrete modalità per il riconoscimento della citata maggiorazione sono state poi definite con un atto del GSE, “Regole applicative luglio 2011”, che ha ribadito la necessità di una certificazione di provenienza dei moduli. Nello specifico, il soggetto responsabile è tenuto a presentare un certificato di ispezione di fabbrica (Factory Inspection), rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, a dimostrazione che le lavorazioni (nel caso di moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici) sono state eseguite all'interno di un sito di produzione ubicato in un paese dell'UE. Tale attestato dovrà in particolare riportare almeno le seguenti informazioni: indicazione del sito produttivo UE mediante un codice identificativo (oltre all'indirizzo completo) del sito stesso che dovrà essere riportato nell'etichetta del modulo oltre al logo dell'ente certificatore; indicazione della regola sequenziale per identificare il sito produttivo mediante il numero di serie del modulo; indicazione delle fasi del processo produttivo realizzate all'interno del sito stesso.

L'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 ha poi previsto, al chiaro scopo di evitare abusi, un sistema di controlli affidato al GSE, il quale dispone - nel testo vigente all'epoca dei fatti, ovvero al 29 gennaio 2016, data del provvedimento impugnato - che: “[n]el caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già

erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".

In attuazione del predetto art. 42, il DM 31 gennaio 2014, cd. Decreto controlli, ha ribadito all'art. 11 che "[i]l GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto", il quale annovera - per quanto qui rileva - alla lettera a), la presentazione di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero la mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi, e alla lettera n), l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati" (in termini, sent. TAR Roma n. 13609/2022; n. 5770/2021).

5. Ciò evidenziato, nella fattispecie in esame, nel provvedimento di revoca adottato a seguito dell'ispezione è stato rilevato che:

"- il Factory Inspection Attestation (n. CFQ 01 1), inviato in allegato alla richiesta di incentivazione al fine del riconoscimento dell'incremento del 10% per i componenti prodotti in un paese membro dell'UE/SEE e relativo ai moduli fotovoltaici del tipo utilizzato per la realizzazione dell'impianto (marca "Z YTECH SOLAR", modello "ZT235 P"), riporta una regola sequenziale non riscontrabile con l'elenco dei numeri di serie dei moduli fotovoltaici contenuti nel documento "elenco dei moduli fotovoltaici" inviato dalla Società a seguito del sopralluogo. Dall'analisi del predetto documento è infatti emerso che il sito di produzione del modulo "ZYTECH SOLAR", modello "ZT235 P" (C/Ri0 Rudron 6, P.I. El Clavillo 09195 Villariezo — Burgos — Spain) è codificato con un codice seriale di 17 digit, del tipo 34ZLMMYYXXXXXXSTP, con il carattere Z in terza posizione; durante la fase di verifica sono state invece riscontrate matricole composte da 17 digit, del tipo SKNNCPTYWMDDSSSS, con il carattere 6 in terza posizione e una cifra pari a 1 0 2 in corrispondenza del settimo digit (T), diversamente da quanto indicato nel predetto Factory Inspection Attestation;

- gli Attestati inviati dalla Società successivamente al sopralluogo, identificati dai numeri CFQ 036_GSE, CFQ 036_GSE/1 e 44 799 11 401166, riportano, al fine dell'identificazione dell'origine del prodotto, regole sequenziali che trovano corrispondenza nei numeri di serie dei moduli effettivamente installati presso l'impianto, specificati al precedente alinea (SKNNCPTYMMDDSSSS); tuttavia essi si riferiscono a moduli fotovoltaici del tipo "CSM60-156P" commercializzati dalla "CONSAE S.r.l.", pertanto non riconducibili a quelli installati presso l'impianto in oggetto, i quali recano sul retro una targa su cui è riportata marca "ZYTECH SOLAR", modello "ZT235 P";

- con riferimento alla comunicazione GSE del 27 gennaio 2015 (prot. GSE/P20150003823), la Società, con nota del 4 marzo 2015 (prot. GSE/A20150047201), ha specificato che ... all'epoca dell'installazione dell'impianto presso la ditta Centro Ceramiche Colaianni, varie società Europee acquistavano i moduli da una delle più grandi fabbriche di moduli in Europa: la Cuantum Solar S.l. con sede in Spagna, che produceva moduli per diverse società europee e/o italiane, tra le quali la Zytech Solar (Zueco & Tecnology S.L.) Ltd con sede in Spagna e la Società Consae S.r.l. con sede a Milano. Nella corsa sfrenata alla consegna dei moduli fotovoltaici (dettata dall'imminente scadenza dell'ennesimo conto energia), l'operatore addetto all'incollaggio delle etichette contenenti la matricola del pannello, ha scambiato erroneamente le etichette contenenti le matricole dei pannelli Zytech Solar con quelle delle Consae S.r.l., trattasi pertanto di mero errore materiale ... alla luce di ciò si può tranquillamente affermare che: - i moduli sono sicuramente Europei; - i moduli rispondono alle caratteristiche tecniche dichiarate; - lo stabilimento di produzione dei moduli è lo stesso sia per Zytech Solar sia per Consae, così come la tipologia del modulo; - lo stesso organismo di verifica Icim ha sottoposto a certificazione la Cuantum Solar S.l., la Consae S.r.l. e la Zytech Solar Ltd, erano tutte risiedenti nello stesso stabilimento e tutte acquirenti con proprio marchio dei moduli fabbricati dalla Cuantum Solar, e tutte certificate dalla stessa ICIM".

- "Quanto rappresentato dalla Società non trova tuttavia riscontro in alcuna dichiarazione o Attestato di Factory Inspection, rilasciati da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25".

6. Orbene, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuto il Gestore siano smentite dalla documentazione versata in atti.

Invero, la provenienza dei moduli (a marchio Zytech Solar modello ZT235P) dal costruttore (europeo) Cuantum Solar è stata dimostrata sia dalle dichiarazioni prodotte che dagli attestati di Factory Inspection, tutti rilasciati dallo stesso organismo di certificazione (ICIM) che ha proceduto al sopralluogo nel caso di specie, e che, pertanto, non poteva non sapere che quanto dichiarato e dimostrato dalla società ricorrente corrispondesse al vero.

Segnatamente, con le osservazioni presentate al GSE a seguito della nota del 27 gennaio 2015, la Società ha presentato i seguenti documenti:

- fatture di acquisto tra Zytech Solar e Seros Invest Energy (installatore dell'impianto e fornitore dei moduli a Centro Ceramiche Colaianni), fatture tra Seros Invest Energy S.r.l. e Centro Ceramiche Colaianni S.r.l.;
- autocertificazioni Seros Invest Energy e Zytech Solar;
- elenco delle matricole (CONSAE) rilevate sull'impianto in formato richiesto dal GSE;

- elenco delle matricole ricevute da Zytech Solar in formato richiesto dal GSE e da Seros Invest Energy caricate sul Portale del GSE in fase di registrazione dell'impianto;
- foto riportanti il formato delle matricole pannelli e la foto dell'etichetta sotto al pannello;
- flash report dei moduli installati;
- certificazioni Zytech Solar;
- certificazioni Consae;
- certificazioni Quantum Solar.

Sulla base di tali evidenze documentali è possibile affermare che: la mancata corrispondenza rilevata da ICIM e dal GSE è effettivamente dipesa da un errore materiale commesso nello stabilimento spagnolo dall'operatore addetto all'incollaggio delle etichette recanti la matricola del pannello, il quale ha erroneamente scambiato le etichette recanti le matricole dei pannelli Zytech Solar con le etichette recanti le matricole dei pannelli della Consae S.r.l., e ciò in quanto nel medesimo stabilimento si producevano anche moduli di altre marche (tutte parimenti europee); i moduli installati sono europei nei termini di cui all'art. 14 D.M. 5.5.2011; la provenienza europea è stata dimostrata - come previsto dal Punto 4.5.1.1. delle Regole Applicative del Conto Energia 4 redatte dal GSE - mediante un *“Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation/Declaration) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25”*, in possesso di tutte le indicazioni e informazioni richieste da dette Regole Applicative; lo stabilimento di produzione dei moduli era lo stesso sia per i moduli Zytech Solar che per i moduli Consae, così come la tipologia del modulo; lo stesso organismo di verifica ICIM che ha proceduto al sopralluogo nel caso di specie ha anche sottoposto a certificazione non soltanto la Quantum Solar S.l., ma anche la Consae S.r.l. e la Zytech Solar Ltd, le quali ultime erano acquirenti (e rivenditori con proprio marchio) di moduli prodotti nello stesso stabilimento dalla Quantum Solar.

A fronte di dette evidenze documentali, il GSE si è limitato a sostenere che *“Quanto rappresentato dalla Società non trova tuttavia riscontro in alcuna dichiarazione o Attestato di Factory Inspection, rilasciati da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25”*, senza dare conto della copiosa certificazione prodotta dall'istante.

Conseguentemente l'atto amministrativo impugnato si basa su presupposti di fatto errati e non dà conto delle ragioni che hanno portato a non concedere il beneficio richiesto.

Osserva il Collegio che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in fattispecie analoghe, che *“l'estremo rigore che caratterizza l'accesso al meccanismo incentivante e la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina di riferimento, giustificato con la peculiarità della materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità), pone particolare enfasi sulle attestazioni*

fornite circa la sussistenza delle condizioni per l'accesso e sulle eventuali difformità in ordine alle informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio. (...) È chiaro infatti che la previsione contenuta nelle Regole tecniche circa la necessità che i moduli siano prodotti nel periodo di validità del certificato risponde proprio alla logica "sostanziale" di garantirne la conformità per la piena funzionalità dell'impianto. Pertanto, essa risulta pienamente in linea con il quadro regolamentare di riferimento e con la finalità sottesa all'ordinamento di settore. (...) Come è stato precisato (questa Sezione, sentenza n. 1807 del 2021), la ratio sta nell'esigenza di impedire che un soggetto responsabile, a cui non possa essere imputata la non conformità degli impianti fotovoltaici installati, possa subire un pregiudizio per ragioni, appunto, a lui non imputabili" (TAR Roma n. 8196/2022; n. 9254/2021).

Nel caso di specie, come visto, l'esame della documentazione in atti consente di rilevare quali siano state le caratteristiche costruttive dei moduli utilizzati nonché la loro conformità alle previsioni di legge, e la motivazione del provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni per cui detta documentazione non è stata ritenuta sufficiente.

7. In conclusione, sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto ed il provvedimento di revoca impugnato va annullato, con l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare *funditus* tutta la documentazione prodotta dall'istante.

8. Le spese seguono la soccombenza come definite in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento di esclusione impugnato.

Condanna il Gestore dei Servizi Energetici - GSE SPA a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2022 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:

Achille Sinatra, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Achille Sinatra

IL SEGRETARIO